

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 401

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BRAMBILLA, TERZI, MATTEJA e FANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1994

Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive

ONOREVOLI SENATORI. - I tensioattivi sono gruppi di sostanze chimiche che hanno principalmente la funzione di abbassare la tensione superficiale dell'acqua. Questi prodotti sono determinanti nella valutazione della biodegradabilità. Del problema della biodegradabilità dei detergenti sintetici si è incominciato a discutere dal lontano marzo 1971. Oggi, dopo ventidue anni il problema risulta ancora insoluto o risolto solo parzialmente. Elenchiamo e illustriamo brevemente le varie leggi, decreti ministeriali, direttive della Comunità economica europea che si sono susseguiti su tale tema in questo periodo:

1) legge 3 marzo 1971, n. 125, abrogata dall'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 36, sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici: articolo 1:

«Ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti derivanti dall'uso dei detersivi, i detergenti sintetici contenuti nei prodotti destinati al lavaggio e pulizia ed i detergenti sintetici come tali debbono essere biodegradabili in misura di almeno l'80 per cento» (i metodi di analisi per tale determinazione non sono trattati);

2) direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, sul divieto di immissioni in commercio ed impiego dei detergenti quando la biodegradabilità dei tensioattivi in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento ciascuna delle seguenti categorie: anionici, non ionici, cationici e anfotili;

3) direttiva 73/405/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, sulla modalità di analisi dei tensioattivi anionici. In questo caso la biodegradabilità dovrà essere almeno dell'80 per cento, in contrasto con quanto stabilito all'articolo 2 della direttiva

73/404/CEE che prevedeva la biodegradabilità non inferiore al 90 per cento;

4) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, abrogato e sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, con il quale vengono definite le terminologie, le modalità dei prelievi e dei campioni e l'utilizzazione degli stessi senza però accennare ancora ai metodi di analisi;

5) decreto ministeriale 19 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 settembre 1974, e abrogato dall'articolo unico del decreto ministeriale 25 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 18 luglio 1992, che definisce il metodo di analisi solo però per tensioattivi anionici;

6) decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976, n. 974, di esecuzione di massima dell'accordo europeo sulla biodegradabilità dei detergenti destinati al lavaggio ed alla pulizia;

7) direttiva 82/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982 che modifica la citata direttiva 73/404/CEE. In ordine ai metodi di analisi della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici, l'articolo 5 ha inserito nella precedente direttiva un articolo 2-bis, che stabilisce:

a) la deroga sulla biodegradabilità fino al 31 marzo 1986, sull'uso dei condensati di ossido di etilene e propilene su alcoli alchilferolo, polioli, acidi grassi, amidi e ammine anche se non conformi ai requisiti minimi di biodegradabilità;

b) la non applicabilità delle regole di biodegradabilità sugli eteri di alchile e alchilarilpoliglicoli bloccati terminalmente ai detergenti impiegati per il lavaggio nell'industria alimentare, di bibite e di trattamento superficiale dei metalli;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8) legge 26 aprile 1983, n. 136, che stabilisce la biodegradabilità al 90 per cento dei tensioattivi anionici, non ionici, cationici e anfoliti contenuti nei detergenti sintetici; la limitazione d'impiego, la fabbricazione e le eventuali ammende;

9) direttiva 86/94/CEE del Consiglio, del 10 marzo 1986, che stabilisce una nuova deroga, dal 31 marzo 1986 al 31 dicembre 1989, per alcuni tipi di tensioattivi non ionici di cui alla citata direttiva 73/404/CEE, articolo 2-bis;

10) circolare, del Ministro della sanità n. 34 del 12 dicembre 1989, che stabilisce che non sono soggetti alle leggi sulla biodegradabilità i detergenti non destinati a concorrere allo sviluppo del potere detergente e contenenti come elemento essenziale i tensioattivi. Non sono quindi soggetti alle disposizioni sopra richiamate quei prodotti che, pur contenendo tensioattivi, sono destinati a scopo diverso dalla detergenza;

11) decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 98, di attuazione delle direttive 73/405/CEE, 82/242/CEE e 82/243/CEE. Vieta la produzione, la vendita e l'introduzione sul territorio dello Stato di detersivi con biodegradabilità media dei tensioattivi in essi contenuti inferiore al 90 per cento per la categoria cationici e anfoliti e all'80 per cento per la categoria anionici e non ionici;

12) decreto del Ministro della sanità del 25 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 18 luglio 1992, che, tenuto conto dalle leggi precedenti e delle direttive CEE, stabilisce che la percentuale di biodegradabilità per ogni tipo di tensioattivo non deve in nessun modo essere inferiore al 90 per cento per i tensioattivi

anionici e non ionici. Vengono nuovamente ribaditi i metodi di analisi per i tensioattivi anionici e non ionici.

Come si può constatare dalla citata normativa in materia, il problema della biodegradabilità, non solo è trattato in modo confuso e mal articolato, ma anche contraddittorio ed incompleto. Le disposizioni legislative restringono la biodegradabilità solo al settore dei detergenti ad uso domestico, settore nel quale i tensioattivi che ne determinano la biodegradabilità sono contenuti in quantità minima nei confronti degli altri componenti che non sono soggetti alla legge sulla biodegradabilità, mentre vi sono detergenti per altre applicazioni con alto contenuto di tensioattivi che non sono soggetti a tale legge.

La legge sulla biodegradabilità dei detersivi deve quindi essere trasformata in legge sulla biodegradabilità dei tensioattivi, che sono i veri ed unici componenti determinanti della biodegradabilità.

Dalle vigenti leggi in materia si può constatare come dalla prima legge 3 marzo 1971, n. 125, nella quale si tratta l'argomento, ci sono voluti tre anni sino al decreto ministeriale del 19 luglio 1974, per stabilire il metodo di analisi, però solo per i tensioattivi anionici, mentre per i tensioattivi non ionici i metodi di analisi sono stabiliti solo dal decreto ministeriale 25 giugno 1992, ben undici anni dopo l'emanazione della legge n. 125 del 1972. Inoltre la legge sulla biodegradabilità è stata attuata solo parzialmente, in quanto, a tutt'oggi non vi sono metodi di analisi per stabilire la biodegradabilità dei tensioattivi cationici e anfoliti. Pertanto si reputa opportuno colmare tali carenze con la presentazione di un nuovo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Per la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento di tensioattivi si stabilisce che i tensioattivi anionici, non ionici, cationici e anfoliti, unici componenti che determinano la biodegradabilità dei prodotti che li contengono, devono avere una biodegradabilità non inferiore al 90 per cento.

Art. 2.

1. Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della sanità, determina i criteri ed i metodi di analisi per stabilire la biodegradabilità dei tensioattivi cationici e anfoliti, ed individua gli enti e gli organismi, pubblici o privati a cui affidare i relativi controlli.

Art. 3.

1. A partire dal 1° gennaio 1997, non dovranno essere fabbricati, importati e commercializzati i tensioattivi anionici, non ionici, cationici ed anfoliti, nonché i prodotti che li contengono, aventi una biodegradabilità inferiore al 90 per cento.

2. I contravventori della disposizione di cui al comma 1 sono puniti con:

- a) l'arresto da uno a tre anni;
- b) il pagamento di un'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni;
- c) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al costo complessivo dell'intervento di bonifica diretta che le quantità di prodotti non rispondenti alle disposizioni della presente legge fabbricate, importate e commercializzate annualmente hanno reso necessario per l'inquinamento da esse prodotto nel territorio e nelle acque di superficie e sotterranee.

Art. 4.

1. I prodotti con contenuto di tensioattivi, all'atto della commercializzazione, devono riportare sul confezionamento un'etichetta che indichi a caratteri leggibili ed indelebili gli estremi idonei all'individuazione del produttore e dell'importatore, nonché la percentuale di biodegradabilità e la categoria dei tensioattivi contenuti nel prodotto stesso.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore dopo sei mesi dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.